



Consolato Generale d'Italia
Osaka

Contratto di sponsorizzazione
per le celebrazioni della Festa Nazionale 2026 organizzate
del Consolato Generale d'Italia a Osaka

VISTO l'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività);

VISTO l'art. 29 del D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 54 (che consente alle Rappresentanze diplomatiche e consolari di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, imprese, associazioni, fondazioni, cittadini e in generale con qualsiasi soggetto, italiano o straniero, che non svolga attività in conflitto con l'interesse pubblico);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTI gli artt. 120 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 6 del D.M. 2 novembre 2017, n.192 (Collaborazioni con i privati) Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero;

VISTO l'avviso pubblico del 30 aprile 2026 relativo all'offerta di sponsorizzazioni per il ricevimento della festa nazionale del 2026 organizzato dal Consolato Generale d'Italia a Osaka e pubblicato il giorno stesso sul sito web ufficiale del Consolato Generale;

VISTA l'offerta in data _____ 2026 con la quale la Società _____ si impegna a versare la somma di Yen giapponesi _____ (_____) a titolo di sponsorizzazione finanziaria e/o fornire i prodotti di cui all'art. 3 a titolo di sponsorizzazione tecnica avente valore economico di mercato pari a Yen giapponesi _____ (_____);

RILEVATA la conformità di tale offerta al sopracitato avviso pubblico e la congruità del corrispettivo monetario di cui lo *Sponsor* si è impegnato a farsi carico, nonché l' idoneità ed affidabilità della Società medesima;

Il Consolato Generale d'Italia a Osaka (nel prosieguo *Sponsee*), rappresentato dal Console Generale Dott. Filippo Manara

e

la Società _____ (nel prosieguo *Sponsor*), rappresentata dal dott. _____, in qualità di legale rappresentante,

dandosi le parti reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo,

concordano e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione tecnica, intercorrente tra il Consolato Generale d'Italia a Osaka e la Società _____, alla quale viene attribuito l'appellativo di "*Sponsor ufficiale per la celebrazione della Festa Nazionale 2026*".

ART. 2 CLAUSOLE VINCOLANTI

Tutti i contenuti del sopracitato avviso pubblico per l'offerta di sponsorizzazione costituiscono clausole vincolanti del presente contratto.

ART. 3 OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo *Sponsor*, quale corrispettivo dell'attribuzione dell'appellativo di cui all'art. 1 da parte dello *Sponsee*, si impegna a fornire, quale oggetto della sponsorizzazione finanziaria e/o tecnica _____.

ART. 4 OBBLIGHI DELLO SPONSEE

Lo *Sponsee* si obbliga a valorizzare brand, immagine e attività dello *Sponsor* nel contesto delle attività previste per l'evento, conformemente alle modalità indicate negli artt. 1 e 3 del sopracitato avviso pubblico.

ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha efficacia a far data dalla sottoscrizione di entrambe le parti sino all'esaurimento delle rispettive controprestazioni.

ART. 6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intenderà risolto:

- a) qualora lo *Sponsor* risulti inadempiente in relazione ai rispettivi obblighi contrattuali;
- b) qualora si ingenerino conflitti d'interesse tra l'attività del Consolato Generale d'Italia a Osaka e quella dello *Sponsor*, fatti salvi:
 - 1. l'esperimento di un tentativo di risoluzione del conflitto a salvaguardia dell'interesse pubblico;
 - 2. i diritti maturati dalle parti al momento della risoluzione del contratto;
- c) qualora siano posti in essere atti e/o fatti anche indirettamente lesivi dell'immagine, delle attività e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.

ART. 7 RECESSO DEL CONTRATTO

Lo *Sponsee* ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o per ragioni di politica estera, a semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni versate in precedenza ed eccedenti il corrispettivo di prestazioni già rese e acquisite.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dallo *Sponsor* obbligatori per le finalità connesse alla stipula ed alla gestione del presente contratto, saranno trattati dal Consolato Generale d'Italia a Osaka, in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima.

ART. 9 CONTROVERSIE

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente riconducibili, saranno definite in via amichevole. In caso contrario, il foro competente è quello di Roma.

ART. 10 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

Osaka, _____

Per la Società

Per il Consolato Generale

.....

.....

Filippo Manara

Console Generale d'Italia